



**ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI BENI CONSUMABILI INFORMATICI
PER LE ESIGENZE DEL DI3A**

CIG: 9789065FF9

Tra

L’Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, con sede legale in piazza Università, 2, cap. 95131 Catania, Codice Fiscale - Partita IVA 02772010878, nella persona del Direttore di Dipartimento Prof. Mario d’Amico, nel seguito denominata “Di3A”,

e

2f Catania srl (nel seguito indicata come Società) con sede in Catania, Via Vincenzo Giuffrida n.210, codice fiscale/partita iva 05416590874, iscritta al Registro imprese di Catania, R.E.A. n.365060, rappresentata dal Sig. Caramelli Matthieu, nato a Montreux (Svizzera) il 26/12/1977, codice fiscale: CRMMTH77T26Z133H, nella qualità di legale rappresentante della Società

PREMESSO CHE

- Con determina del Direttore di Dipartimento prot. n.123909 del 03/04/2023 è stato autorizzato l'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 18/4/2016 n.50 e ss.mm.ii. (con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso), mediante accordo quadro annuale ai sensi dell'art.54 del d.Lgs 50/2016, per la fornitura di beni consumabili informatici (compresi i toner per le stampanti) per
- [Handwritten signature]*



l'importo complessivo (presunto e non garantito) pari a € 9.991,00+ IVA, finalizzando l'acquisto con l'utilizzo degli strumenti telematici messi a disposizione da Consip, previa indagine esplorativa di mercato con richiesta di preventivi con società specializzate nel settore;

- Che attraverso un'indagine di mercato con richiesta di n.3 preventivi di spesa, il RUP ha ritenuto rispondente alle esigenze del Di3A, sulla base della valutazione del prezzo e a parità di caratteristiche tecniche, l'unica offerta pervenuta che è quella presentata dalla Società **"2F Catania S.r.l."**, con sede in Catania Via Vincenzo Giuffrida n. 210 - 95128 - p.iva 05416590874, che costituisce parte integrante del presente, invitando a procedere mediante trattativa diretta nel MEPA con la stessa società;
- Preso atto che in sede di indagine di mercato ha già operato un ribasso (miglioramento del prezzo) del 2% pari a € 199,82 sull'importo presunto di € 9.991,00+iva che sarà defalcato come sconto su una delle fatture emesse dalla Società;
- Vista la Trattativa diretta nel MePA con un unico operatore economico n. 3555860 da cui risulta che l'operatore **"2F Catania S.r.l."**- PI 05416590874, entro il 16/05/2023 ore 13.00, quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ha proceduto a presentare un'offerta economica pari a € 9.791,18+iva, rispettando i prezzi unitari di cui allo schema offerta qui allegato;



- che il summenzionato operatore economico possiede i “requisiti di ordine generale” previsti dall’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e nel corso degli ultimi 12 mesi non risulta contrattualizzato dal Dipartimento nella stessa tipologia e fascia d’importo della presente procedura di acquisto;
- Che con determina prot. n. **146542** /X.4 del **24**/05/2023 è stata autorizzata la stipula del presente atto;

Ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, l’offerta economica presentata dalla Società, nonché gli atti e i documenti richiamati e allegati in quest’ultimo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, e agli stessi si fa pieno rinvio per quanto non espressamente regolato dallo stesso.

ART.2 – OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente accordo disciplinare condizioni generali di affidamento della fornitura di beni informatici per le esigenze di questo Dipartimento CPV Identificativo: **30237000-9**; Categoria: “PC, periferiche e accessori”.

La fornitura si intende comprensiva degli oneri relativi alle spese di trasporto e consegna al piano, di viaggio e di missione per il personale eventualmente addetto alla esecuzione contrattuale.



I prodotti offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato speciale di fornitura, che fa parte integrante del presente, e dovranno essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative nazionali e comunitarie in materia, nonché essere conformi ai relativi requisiti di Legge in merito alla marcatura CE (D. Lgs. n.332\2000), ove prevista, ed a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81\2008 e dal D.Lgs.106\2009.

ART.3 – CONDIZIONI GENERALI DELL’ACCORDO QUADRO

Con questo accordo verranno stipulati successivi contratti attuativi in base alle esigenze di questo dipartimento.

Con tale strumento di contrattazione il Di3A può acquisire la fornitura entro il valore economico di cui al successivo art. 5, allorquando ne ravvisi la necessità, senza alcun obbligo di richiedere un quantitativo minimo di forniture né di esaurire il valore economico dell’accordo quadro.

ART.4 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro è efficace tra le parti dalla data di sottoscrizione. L’effettiva operatività dell’accordo quadro ha una durata di un anno decorrente dalla data del primo ordine esecutivo, ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento del limite massimo di spesa complessivo di cui al successivo articolo 5.

ART.5 – IMPORTO MASSIMO DELL’ACCORDO QUADRO

 Il limite massimo di spesa complessivo annuale del servizio è di € 9.791,81 oltre IVA



rispettando i prezzi unitari di cui alla citata trattativa diretta mepa, fatto salvo quanto indicato al successivo art.6.

Nell'ambito delle forniture di cui al presente accordo, è possibile aumentare il predetto importo massimo fino alla concorrenza del limite di un quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. nel caso in cui, prima della scadenza del termine di operatività di un anno, sia esaurito l'importo massimo sopra indicato.

Art. 6 - VARIAZIONE DELLA FORNITURA

Qualora si verifichi la necessità di fornire tipologie di beni diversi da quelli indicati specificatamente nell'offerta allegata, la stessa impresa aggiudicataria si rende disponibile a fornirle: il preventivo verrà valutato dal RUP e se il prezzo verrà ritenuto congruo, il RUP ordinerà l'esecuzione della fornitura.

Si chiarisce che l'introduzione di nuovi prodotti non altera l'importo complessivo originario del contratto

ART.7 – REVISONE DEI PREZZI

Trattandosi di contratto d'appalto di durata non superiore ad una annualità, eventuali richieste di revisione dei prezzi avanzate durante il periodo di operatività del contratto non saranno accettate.

ART.8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il fornitore può emettere le fatture soltanto dopo aver completato regolarmente la



consegna del/dei bene/beni oggetto di ciascun contratto attuativo.

Il pagamento del corrispettivo dei singoli contratti attuativi (ordini) verrà effettuato previa emissione da parte dell'impresa di regolare fattura elettronica, trasmessa attraverso il sistema di interscambio, vistata dal RUP per la regolare esecuzione del servizio, subordinatamente alle verifiche di legge.

ART.9 – GARANZIA DEFINITIVA

La società è esonerata dalla costituzione della garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103, comma 1 del d.lgs. n.50/2016, in quanto ha accettato un miglioramento del prezzo richiesto da questa Amministrazione ed ha dimostrato diligenza e puntualità nell'esecuzione della fornitura in precedenti rapporti contrattuali con questo Dipartimento.

ART.10 – PENALI

L'impresa affidataria dovrà effettuare la fornitura richiesto entro i termini prescritti dalla trattativa diretta. Per ogni giorno di ritardo l'Amministrazione potrà applicare penali calcolate in misura giornaliera pari all'1% dell'ammontare netto contrattuale e non possono superare, complessivamente, il 10% dello stesso importo netto contrattuale.

Nel caso in cui i ritardi, di qualunque genere e natura, dovessero ripetersi per tre volte anche non consecutive, l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la fornitura (risoluzione), per colpa della Società fornitrice, nonché di richiedere alla Ditta inadempiente il risarcimento per il maggior danno eventualmente subito, sempre che il



ritardo non sia dovuto a causa di forza maggiore od altro avvenimento eccezionale che la Società dovrà, perentoriamente, comprovare e documentare per iscritto, e fermo restando l'applicazione della penale di cui sopra.

ART.11 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

Restano ferme le ipotesi di risoluzione dell’accordo previste dall’art.108 del D.lgs.50/2016, e le modalità ivi indicate.

ART.12 – RECESSO

Il Di3a si riserva la facoltà di recedere dall’accordo quadro in qualunque tempo dal contratto dandone formale comunicazione all’impresa con un preavviso di 30 giorni. In caso di recesso l’impresa ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d’arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali.

ART.13 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutte le spese inerenti all’accordo quadro, ivi comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme vigenti.

ART.14 – RINVIO NORMATIVO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo quadro, si fa riferimento al D.lgs.n.50 del 2016 e alle disposizioni del Codice Civile.

Catania, 05/06/2023

Per il Di3a:
Il Direttore del Dipartimento
(prof. Mario D’Amico)

Per la Società:
(Sig. Caramelli Matthieu)

ZF CATANIA S.p.A.